

DELIBERA N. 49/09/CIR

Definizione della controversia Luconi / Wind Telecomunicazioni S.p.A.

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 24 luglio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.173/07/CONS "Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 23 gennaio 2009 (prot. n. 4668/09), con la quale il sig. XXX ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la nota del 9 marzo 2009 (prot. n. 18588/09/DIT) con la quale la Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 14 luglio 2009;

PRESO ATTO della mancata costituzione della parte istante nella suindicata udienza;

UDITA la società Wind Telecomunicazioni S.p.A., come si evince dal verbale della suindicata udienza;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Risultanze istruttorie

Sulla base della documentazione acquisita agli atti, nonché nel corso dell'audizione tenutasi in data 14 luglio 2009 presso la Direzione Tutela dei Consumatori di questa Autorità, è risultato che:

il sig. XXX, intestatario dell'utenza telefonica: YYY, contestando le somme addebitate in bolletta dalla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. sotto la voce "spese di spedizione del conto telefonico", in quanto in contrasto con l'articolo 21, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972, recante *"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"*, ai sensi del quale *"le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo"*, si è rivolto all'Autorità al fine di ottenere un intervento risolutorio della controversia insorta, chiedendo il rimborso degli importi versati dal 2003 ad oggi per le spese di spedizione della fattura, in considerazione della lettera di "messa in mora" inviata alla predetta società in data 28 dicembre 2007, previo accertamento dell'illegittimità dei relativi addebiti operati dalla società medesima. In particolare l'utente, nella propria istanza, richiamando la normativa di riferimento, ha rappresentato che le spese di spedizione della fattura rientrano nella normativa prevista dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ove è previsto al comma 1 che *"la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica"*, e al comma 8 che: *"le spese di spedizione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo"*. Tale normativa va integrata con il Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 197 dell'8 maggio 1997, recante *"Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico"* ove è stabilito, all'articolo 8, che: *"la bolletta telefonica costituisce fattura"*. Sulla base delle connessioni delle norme sopra menzionate e della sola interpretazione letterale possibile ai sensi dell'articolo 21, comma 8 del D.P.R. citato, non può avere altro significato letterale che quello di includere fra le spese di emissione- attuandosi quest'ultima con la spedizione- anche l'affrancatura, dovendo essa considerarsi quale spesa di emissione. In particolare, il sig. XXX ha rappresentato che l'addebito di Euro 0,50 a titolo di "spese di spedizione del conto telefonico" presente sin dalla prima fatturazione, non era previsto nella proposta contrattuale sottoscritta in data 2 agosto 2003. Tanto premesso risulta evidente che l'addebito in fattura delle spese di spedizione costituisce un indebito arricchimento, comportante a favore del consumatore la restituzione di quanto ingiustamente pagato, ed un comportamento illecito posto in

essere in violazione del generale principio di buona fede sotteso ad ogni rapporto contrattuale, nonché dell'obbligo di trasparenza informativa, ai sensi dell'articolo 10 delle condizioni generali di contratto.

- La società Wind Telecomunicazioni S.p.A., in sede di udienza, ha rappresentato che il divieto previsto dall'articolo 21 del D.P.R. n.633/72 di addebitare a qualsiasi titolo eventuali spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non concerne le spese per l'invio a domicilio dei documenti come già espressamente precisato dal Ministero delle Finanze (risoluzione n.503348 del 28 novembre 1975). Inoltre ha espressamente fatto rinvio all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, richiamato peraltro da questa Autorità nella delibera n.20/09/CIR. In conclusione, alla luce di quanto esposto, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha chiesto il rigetto dell'istanza.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame

In ordine al merito della controversia, va evidenziato che l'argomentazione difensiva addotta dalla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. va accolta alla luce del recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 3532 del 13 febbraio 2009 (III Sezione civile), ha stabilito che: *“nel riferimento che l’ottavo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 fa alle spese di emissione della fattura non si possono comprendere quelle di spedizione. Emettere una fattura, infatti, non vuol dire spedirla, perché la spedizione è un ‘attività che segue e si aggiunge all’emissione: ciò è dimostrato dal fatto che l’attività di spedizione è solo eventuale, perché sostituisce la consegna a mano e può a sua volta essere sostituita dalla trasmissione via e-mail. Emissione e spedizione della fattura si debbono distinguere anche sotto il profilo dell’onere economico: le spese di emissione si correlano, in termini di impiego di tempo e di materiali, alla redazione per iscritto in duplice esemplare; alla particolare composizione tipografica; al collegamento con altri documenti. Anche i conseguenti adempimenti e formalità, cui pure allude la norma, si prestano ad essere identificati e lo sono nel dovere di conservare la fattura per dieci anni e di annotarle su apposito registro; nel collegamento al dovere dell’emittente di redigere le dichiarazioni mensili, trimestrali ed annuali per il competente ufficio I.V.A.; in quello di trascrivere il contenuto contabile della fattura nel libro giornale ed in altri adempimenti, tutti sanzionati dallo stesso decreto. Diverso è invece il caso delle spese per l’uso del servizio postale, che sono del tutto eventuali, sicché la spedizione non può essere nemmeno ricondotta alla formula “conseguenti adempimenti e formalità”: solo questi ultimi sono infatti tipici ed obbligatori(…)”*.

La Corte di Cassazione, argomentando la sua articolata pronuncia, ha espresso il proprio orientamento in merito, avallato dai seguenti principi giuridici di ordine sistematico:

a) *“il principio espresso dall’articolo 1196 cc, secondo cui le spese collegate al pagamento sono a carico del debitore;*

b) *il principio che emerge dall’articolo 1245 cc, per cui si debbono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento e con riferimento al contratto di compravendita dall’articolo 1465 cc. laddove precisa che le spese accessorie sono a carico del compratore, se non diversamente pattuito;*

c) *la considerazione che, per converso, le spese di emissione, cui l’articolo 21 ha inteso riferirsi, non sono omologhe a quelle precedenti, perché sono collegate non all’obbligo di pagamento del prezzo da parte di chi fruisce della prestazione, ma al compimento di operazioni disposte dalle norme fiscali”.*

VISTA la summenzionata sentenza 13 febbraio 2009, n. 3532 della Suprema Corte di Cassazione nella quale si stabilisce che il divieto di addebito a qualsiasi titolo delle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità, previsto dall’articolo 21 della legge Iva (D.P.R. n. 633/1972), non riguarda le spese per la spedizione della fattura e che, quindi, le stesse spese di spedizione possono formare oggetto di addebito a carico degli utenti finali;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che gli importi fatturati dalla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. a titolo di “spese di spedizione del conto telefonico” non costituiscono indebito oggettivo e pertanto non sussiste in capo alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. un’obbligazione restitutiva in ordine alla riscossione degli importi stessi;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

Il rigetto dell’istanza presentata dal Sig. XXX in data 23 gennaio 2009.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 24 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola